

**REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---|--|
| N. <u>35</u> del Registro Data <u>07/05/2025</u> | OGGETTO: Conferimento incarico professionale all' Avvocato Cassazionista esperto in materia tributaria, Angelo Cuva, , con studio professionale in Palermo. |
|---|--|

L'anno duemilaventicinque il giorno Sette del mese di Maggio alle ore 12,15,
nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei
Sigg.ri:

| COGNOME E NOME | CARICA | P | A |
|------------------------|--------------|--------------------|---|
| ADAMO SEBASTIANO | Sindaco | Presente da remoto | |
| ALFERI FRANCESCO ROCCO | Vice Sindaco | | X |
| DI PRIMA ROSA MARIA | Assessore | | X |
| BARBERI SALVATORE | Assessore | Presente da remoto | |
| CIARDO FRANCESCO | Assessore | Presente da remoto | |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segreteria Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Proposta di Giunta Comunale

Oggetto: Conferimento incarico professionale all' Avvocato Cassazionista esperto in materia tributaria, Angelo Cuva, con studio professionale in Palermo.

CONSIDERATO che in data 28/04/2025, al prot.1629, e' pervenuta comunicazione dal dottore commercialista L' Abbate Salvatore che è stato presentato ricorso per Cassazione, dall'Associazione Movimento Presenza Del Vangelo A.P.S. con sede in Palermo via Chiaranda' n. 7 , avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. XVI, n. 1938/2025 emessa il 19/02/2025 e depositata il 10/03/2025, a firma del Prof. Avv. Salvatore Sammartino;

DATO ATTO che questo Ente è sprovvisto di un Ufficio competente nell'ambito legale – tributario, pertanto occorre in questa circostanza tutelare gli interessi di questo Comune, nominando un avvocato cassazionista esperto in materia tributaria;

DATO ATTO che il professionista da incaricare Avv. Prof. Angelo Cuva con studio professionale in Palermo, costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, serietà, precisione e competenza in materia tributaria;

RITENUTO opportuno pertanto conferire l'incarico all'Avv. Angelo Cuva al fine di garantire all'Ente ogni tutela giuridica ed economica del Comune di Motta d'Affermo, con compenso professionale per lo stesso , pari ad €. 3.806,40 oltre spese generali come per Legge, per l'incarico di difesa e di assistenza legale tributaria presso la Corte di Cassazione del Comune di Motta d'Affermo nel procedimento giudiziario di cui sopra, giusto preventivo acquisito al nostro prot. N. 1799 del 07/05/2025;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi nel rispetto della normativa vigenti;

PROPONE

- Di conferire l' incarico al Prof. Avv. Angelo Cuva con studio professionale in Palermo, per assistenza Legale Tributaria presso la Corte di Cassazione contro il Ricorso per Cassazione, presentato dall'Associazione Movimento Presenza Del Vangelo A.P.S. con sede in Palermo via Chiaranda' n. 7 , avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. XVI, n. 1938/2025 emessa il 19/02/2025 e depositata il 10/03/2025, sottoscritto dal Prof. Avv. Salvatore Sammartino, giusto preventivo acquisito al prot. 1799 il 07/05/2025;
- Di impegnare la complessiva somma di € 4.500,00 necessaria per l'intero giudizio, al pertinente capitolo di bilancio:

| TIT | MISS | PROGR. | MACR | CODICE | CAP | ART | IMPORTO | ANNO |
|-----|------|--------|------|----------------|-------|-----|----------|------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1.03.02.11.006 | 10102 | 305 | 4.500,00 | 2025 |

- Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Dr. Sebastiano Adamo alla sottoscrizione di ogni provvedimento necessario per la tutela del Comune di Motta d'Affermo;
- Di attribuire al presente provvedimento il carattere dell'urgenza, vista la necessità di procedere al ricorso come in premessa meglio specificato.

Il Proponente
Il Sindaco





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Conferimento incarico professionale all' Avvocato Cassazionista esperto in materia tributaria, Angelo Cuva, con studio professionale in Palermo.

| | |
|---|---|
| Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario , Visto il D.lgs.n° 267/2000, visto il vigente Regolamento di contabilità, ai sensi dell'art.13 della L.R. 03/12/1991, n.44 | Somma stanziata + _____ Impegni già assunti - _____ Disponibilità attuale = _____ |
| <p style="text-align: center;">ATTESTA</p> Come da prospetto accanto, la copertura finanziaria. Della complessiva spesa derivante dal presente atto | Somma impegnata con il presente provvedimento € _____ |
| di € _____ | Somma disponibile = _____ |
| all'intervento _____ Cap. _____ | Data _____ |
| competenza _____ residui _____ | <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> |

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come integrato dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

| | |
|---|--|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data <u>07/05/2025</u> Il Responsabile  |
| IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: FAVOREVOLE Data <u>07.05.2025</u> Il Responsabile  |



I: Notificazione, ai sensi dell'art.3 bis della L.n.53 del 1994, del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez.XVI, n.1938/2025 emessa il 19.2.2025 e depositata il 10.3.2025

Da info@pec.studiolabbate.it <info@pec.studiolabbate.it>
A protocollomotta@pec.it <protocollomotta@pec.it>
Data venerdì 25 aprile 2025 - 00:25



Trasmetto, in allegato alla presente, notifica del ricorso per Cassazione presentato dall'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." avverso la Sentenza n. 1938/2025 materia IMU 2018 e **notificato il 24/04/2025**.

Considerato i tempi ristretti per la costituzione in giudizio dell'Ente Comunale (la notifica del controricorso deve essere eseguita **entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale**), necessita individuare in tempi stretti un legale Cassazionista che curi quanto sopra.

Rimango a completa disposizione per fornire al legale incaricato tutta la documentazione inerente i fascicoli dei due precedenti gradi di giudizio entrambi favorevoli al Comune.

Cordiali saluti, dr. Salvatore L'Abbate

Da: salvatoresammartino@avvocatiagrigento.it <salvatoresammartino@avvocatiagrigento.it>

Inviato: giovedì 24 aprile 2025 12:28

A: info@pec.studiolabbate.it; servdemmottadafferma@pec.it

Oggetto: Notificazione, ai sensi dell'art.3 bis della L.n.53 del 1994, del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez.XVI, n.1938/2025 emessa il 19.2.2025 e depositata il 10.3.2025

Il Prof. Avv. Salvatore Sammartino, c.f. SMMSVT46A202H194F, nella qualità di difensore dell'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S.", con sede in Palermo, via Chiarandà n.7, c.f.: 80021190824, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Paola Geraci, nata a Palermo il 4.5.1949, c.f.: GRCPLA49E44G273R

NOTIFICA

il 24 aprile 2025, ai sensi dell'art.3 bis della L.n.53 del 21.1.1994, l'allegato ricorso, originale informatico dell'atto sottoscritto con firma digitale, come allegato al messaggio di posta elettronica certificata, dall'indirizzo salvatoresammartino@avvocatiagrigento.it, presente nell'elenco pubblico (indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti, cosiddetto "INI-PEC") citato dall'art.16 ter del D.L.179/2012 (convertito dalla L.n.228/2012) e previsto dall'art.6 bis del D.Lgs.n.82/2005:

- - al Dott. Salvatore L'Abbate, con studio a Santo Stefano di Camastra (ME) in Piazza Giovanni Falcone n.4, (cod. fisc. LBBSVT72C13F206F), nella qualità di difensore domiciliatario del Comune di Motta d'Affermo (ME), all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.studiolabbate.it, presente nell'elenco pubblico (indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti, cosiddetto "INI-PEC") citato dall'art.16 ter del D.L.179/2012 (convertito dalla L.n.228/2012) e previsto dall'art.6 bis del D.Lgs.n.82/2005;
- - al Comune di Motta d'Affermo (ME), (c.f.: 00324270834), in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Motta d'Affermo (ME) in Piazza San Luca n.1, all'indirizzo di posta elettronica certificata servdemmottadafferma@pec.it, presente nell'elenco pubblico IPA, atteso che non risulta presente alcun indirizzo PEC nel registro riservato alle amministrazioni pubbliche di cui all'art.16, comma 12, del D.L.n.179/2012.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti gli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Firmato digitalmente da

SALVATORE SAMMARTINO

C = IT
Data e ora della firma:
24/04/2025 12:16:07

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Prof. Avv. Salvatore Sammartino, c.f. SMMSVT46A202H194F, nella qualità di difensore dell'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S.", con sede in Palermo, via Chiarandà n.7, c.f.: 80021190824, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Paola Geraci, nata a Palermo il 4.5.1949, c.f.: GRCPLA49E44G273R

ATTESTA

ai sensi dell'art.3 bis, comma 2, della L.n.53 del 21.1.1994 e ss.mm., che il documento informatico "Procura speciale IMU 2018.signed.pdf", notificato unitamente al ricorso per cassazione, è conforme all'originale analogico in possesso del difensore.

Palermo, li 24 aprile 2025.

(Prof. Avv. Salvatore Sammartino)

Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Prof. Avv. Salvatore Sammartino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art.4 del D.L.29.12.2009, n.193, conv. con modificazioni dalla L.22.2.2010, n.24, e del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e ss.mm. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal D.M. Giustizia 21.2.2011, n.44.

Firmato digitalmente da

SALVATORE SAMMARTINO

C = IT

Data e ora della firma:
24/04/2025 12:02:17

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta Dott.ssa Paola Geraci, nata a Palermo il 4.5.1949, codice fiscale GRCPLA49E44G273R, nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S.", con sede a Palermo in via Chiarandà n.7, codice fiscale n. 80021190824,

CONFERISCE

al Prof. Avv. Salvatore Sammartino iscritto all'Albo degli avvocati di Agrigento e all'albo speciale degli avvocati cassazionisti (codice fiscale: SMM SVT 46A02 H194F; pec: salvatoresammartino@avvocatiagrigento.it; fax: 0916826226) l'incarico di rappresentare e difendere l'Associazione, con ogni facoltà, nel giudizio da introdurre innanzi alla Corte di Cassazione con il ricorso avverso la sentenza n. 1938/2025, pronunciata in data 19.2.2025 dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. XVI, e depositata in data 10.3.2025, ed a tal fine

ELEGGE DOMICILIO

presso lo studio del difensore a Palermo in Piazza Pretoria n.4, al domicilio digitale: salvatoresammartino@avvocatiagrigento.it.


La sottoscritta dichiara di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del giudizio, nonché della somma spettante per tutte le prestazioni che verranno rese sino al deposito della sentenza, per il compenso professionale e le spese.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che il professionista ha sottoscritto la polizza assicurativa richiesta dalla legge.


Dichiara, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integrazioni, nonché dal Regolamento UE n.2016/679 e del D.Lgs.n.101/2018 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed in genere di tutti i documenti, dati e notizie che afferiscono alla lite che dovessero essere utili per l'espletamento del mandato conferito.

Palermo, 2 aprile 2025

(Dott.ssa Paola Geraci n.q.)



Vera ed autentica la superiore firma
(Prof. Avv. Salvatore Sammartino)



Firmato digitalmente da

SALVATORE SAMMARTINO

C = IT
Data e ora della firma:
24/04/2025 12:27:10

**RELATA DI NOTIFICA
A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART.3 BIS DELLA L.21.1.1994, N.53**

Il Prof. Avv. Salvatore Sammartino, c.f. SMMSVT46A202H194F, nella qualità di difensore dell'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S.", con sede in Palermo, via Chiarandà n.7, c.f.: 80021190824, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Paola Geraci, nata a Palermo il 4.5.1949, c.f.: GRCPLA49E44G273R

HA NOTIFICATO

il 24 aprile 2025, ai sensi dell'art.3 bis della L.n.53 del 21.1.1994, l'allegato ricorso, originale informatico dell'atto sottoscritto con firma digitale, come allegato al messaggio di posta elettronica certificata, dall'indirizzo salvatoresammartino@avvocatiagrigento.it, presente nell'elenco pubblico (indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti, cosiddetto "INI-PEC") citato dall'art.16 ter del D.L.179/2012 (convertito dalla L.n.228/2012) e previsto dall'art.6 bis del D.Lgs.n.82/2005:

- al Dott. Salvatore L'Abbate, con studio a Santo Stefano di Camastra (ME) in Piazza Giovanni Falcone n.4, (cod. fisc. LBBSVT72C13F206F), nella qualità di difensore domiciliatario del Comune di Motta d'Affermo (ME), all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.studiolabbate.it, presente nell'elenco pubblico (indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti, cosiddetto "INI-PEC") citato dall'art.16 ter del D.L.179/2012 (convertito dalla L.n.228/2012) e previsto dall'art.6 bis del D.Lgs.n.82/2005;
- al Comune di Motta d'Affermo (ME), (c.f.: 00324270834), in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Motta d'Affermo (ME) in Piazza San Luca n.1, all'indirizzo di posta elettronica certificata servdemmottadaffermo@pec.it, presente nell'elenco pubblico IPA, atteso che non risulta presente alcun indirizzo PEC nel registro riservato alle amministrazioni pubbliche di cui all'art.16, comma 12, del D.L.n.179/2012.

Il Prof. Avv. Salvatore Sammartino, inoltre

ATTESTA

ai sensi dell'art.3 bis, comma 5, lett. g), della L.n.53 del 21.1.1994 e ss.mm., che la procura notificata (denominazione del file: "Procura speciale IMU 2018-signed.pdf") è conforme all'originale cartaceo in possesso del sottoscritto.

Palermo, li 24 aprile 2025.

(Prof. Avv. Salvatore Sammartino)

Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Prof. Avv. Salvatore Sammartino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art.4 del D.L.29.12.2009, n.193, conv. con modificazioni dalla L.22.2.2010, n.24, e del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e ss.mm. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal D.M. Giustizia 21.2.2011, n.44

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO

dell'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S.", con sede in Palermo, via Chiarandà n.7, c.f.: 80021190824, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Paola Geraci, nata a Palermo il 4.5.1949, c.f.: GRCPLA49E44G273R, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Salvatore Sammartino (cod. fisc. SMMSVT46A02H194F; p.e.c.: salvatoresammartino@avvocatiagrigento.it; fax: 091.6826226), giusta procura separata da intendersi congiunta al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Salvatore Sammartino sito a Palermo, Piazza Pretoria n. 4 (domicilio digitale: salvatoresammartino@avvocatiagrigento.it),

- *ricorrente* -

CONTRO

il Comune di Motta d'Affermo (ME) (c.f.: 00324270834), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede a Motta d'Affermo (ME) in Piazza San Luca n.1, rappresentato e difeso dal Dott. Salvatore L'Abbate Salvatore, con studio a Santo Stefano di Camastra (ME) in Piazza Giovanni Falcone n.4, (cod. fisc. LBBSVT72C13F206F; p.e.c.: info@pec.studiolabbate.it; fax: 0921.390415),

- *resistente* -

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 1938/2025, pronunciata in data 19.2.2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. XVI, depositata in data 10.3.2025 e notificata in data 10.3.2025.

Oggetto del giudizio: Esenzione dall'IMU per l'immobile posseduto da un ente non commerciale.

Valore della controversia: il valore della controversia ai fini del pagamento del contributo unificato è di € 22.339,00.

Sintesi dei motivi del ricorso:

- 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs.n.546/1992 (art.360, n. 3, c.p.c.), per avere i secondi giudici sostenuto che il Comune ha dimostrato che nel 2018 i partecipanti ai corsi spirituali avrebbero pagato all'Associazione ricorrente una somma che non ha il carattere simbolico richiesto ai fini dell'applicabilità dell'esenzione dall'IMU (*sub I*, da pagina ----);
- 2) Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546/1992 (art. 360, n. 4, c.p.c.), atteso che la Corte di Giustizia

Tributaria di II grado ha respinto l'appello dell'Associazione formulando una motivazione apparente (*sub* II, a partire da pagina ----).

Parole chiave: IMU – prova dello svolgimento di attività ricettiva con modalità non commerciale – ente non commerciale.

* * *

Si ritiene opportuno richiamare brevemente i fatti premettendo la seguente

NARRATIVA

1. L'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S." è un ente non commerciale con sede a Palermo, in via Chiarandà n.7 la cui attività consiste nell'esercizio del culto e nella cura delle anime. Si tratta, infatti, di un ente che persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, impegnandosi con specifiche iniziative nella missione evangelizzatrice della Chiesa cattolica.

L'ente è titolare di un immobile sito nel territorio del Comune di Motta D'Affermo, ricevuto con atto di donazione in Notar Angilella di Palermo del 20.3.1954, che viene utilizzato nel periodo estivo per lo svolgimento di ritiri spirituali in occasione dei quali, se organizzati per più giorni, l'Associazione offre ospitalità ai partecipanti.

L'Associazione odierna ricorrente ha ritenuto, nel pieno rispetto della legge, di non assoggettare ad IMU, nell'anno 2018, l'immobile sito nel territorio del Comune di Motta D'Affermo, iscritto al catasto al foglio 12, particella 65, destinato all'esercizio del culto e alla cura delle anime e, soltanto occasionalmente, all'attività ricettiva rivolta ai destinatari dell'attività di culto e di cura delle anime.

2. In data 29.11.2023 il Comune di Motta D'Affermo ha notificato all'Associazione odierna ricorrente, a mezzo del servizio postale, l'*"avviso di accertamento esecutivo per omessa denuncia"* ai fini dell'IMU per l'anno 2018, n. 261 (cfr. all. n. 1 al presente ricorso), con il quale accerta l'IMU complessivamente dovuta in € 10.830,00 e richiede il pagamento di € 10.830,00 a titolo di tributo, di € 10.830,00 per sanzioni, di € 670,00 per interessi ed € 9,00 per spese di notifica. Complessivamente, con tale avviso di accertamento, il Comune richiede il pagamento di € 22.339,00.

Come si legge a pag. 2 del citato avviso di accertamento, il Comune afferma che *"dai controlli effettuati (...) risulta che"* l'Associazione *"è proprietaria degli immobili siti nel comune di Motta d'Affermo (...) per i quali nell'anno in oggetto non risulta effettuato il versamento di imposta municipale propria (IMU) rispetto a quanto dovuto"*.

Nessun ulteriore elemento veniva fornito nella motivazione dell'avviso di accertamento.

3. L'Associazione presentava tempestivo ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado

di Messina (cfr. all. n. 2) fondato sulle seguenti argomentazioni:

a) l'Associazione è un ente non commerciale che ha per oggetto principale l'esercizio del culto, la cura delle anime, la catechesi e l'educazione cristiana e persegue scopi missionari (cfr. il ricorso a pagina 2);

b) l'immobile ubicato nel Comune di Motta d'Affermo è utilizzato direttamente dall'Associazione ed è adibito a sede di ritiri spirituali e conferenze tematiche a fini istituzionali riconducibili alla propaganda del Vangelo e della fede cattolica (cfr. il ricorso a pagina 2, ultimo cpv. e a pagina 3, ultimo cpv.);

c) per tali motivi opera l'esenzione dall'IMU di cui all'art.7, comma 1, lett. i), D. Lgs.n.504/1992, atteso che l'immobile è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 e di attività ricettiva occasionalmente rivolta, con modalità non commerciali, ai soli destinatari delle attività istituzionali (cfr. pag. 2, ultimo capoverso, del ricorso).

In sede di costituzione in giudizio l'Associazione depositava la copia dello Statuto, in cui figurano indicati all'art.2 lo scopo e le attività istituzionali perseguite dall'ente.

4. Il Comune si costituiva in giudizio depositando le controdeduzioni, con le quali rilevava che l'esenzione invocata dall'Associazione ricorrente non avrebbe potuto trovare applicazione nel 2018. Il Comune, osservando che, a suo giudizio, l'esenzione può essere applicata solo quando *"l'immobile è destinato ad attività non economiche"*, e che tale condizione ricorre quando l'attività *"è svolta a titolo gratuito"*, oppure dietro *"versamento di un corrispettivo simbolico"*, concludeva nel senso che tale ultima condizione non ricorre nel caso di specie, atteso che *"numeroso iniziative pubblicizzate dalla ricorrente (...) prevedono un contributo non simbolico di € 50,00"*.

Il Comune allegava alle controdeduzioni *sub 3*, le *"iniziative pubblicizzate dall'Associazione ricorrente"*, costituite da n.3 locandine nelle quali l'Associazione comunicava che due corsi biblici sarebbero stati rispettivamente svolti dal 10 al 14 luglio 2023 e dal 24 al 28 luglio 2023 e che un corso di esercizi spirituali riservato ai sacerdoti sarebbe stato svolto dal 17 al 22 luglio 2023. In occasione di ciascuna delle citate iniziative, l'Associazione offriva ai partecipanti vitto e alloggio con il pagamento di un contributo giornaliero di € 50,00 (cfr. le controdeduzioni dell'Ufficio e l'allegato n.3, entrambi all. n. 3 al presente ricorso).

5. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, con la sentenza n. 4249/2024, emessa dalla sez. VIII, depositata il 19.8.2024, respingeva il ricorso (cfr. all. n. 4 al presente ricorso).

In particolare, i primi giudici così si pronunziavano: a) *"il Comune resistente ha allegato e*

documentato in atti che l'Associazione è solita organizzare dei corsi spirituali, dando la possibilità agli aderenti di pernottare all'interno della struttura, previo pagamento di un contributo giornaliero pari ad €. 50,00 per la pensione completa o di €. 15,00 per singolo pasto, importi che non possono considerarsi meramente simbolici" (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado); b) *"tale documentazione, per nulla contrastata da elementi di segno opposto offerti dalla ricorrente (sulla quale gravava comunque l'onere della dimostrazione del diritto all'esenzione), pur riferita ad anni successivi (2023-2024) all'anno di imposta qui in esame (2018), comprova che effettivamente la dotazione immobiliare dell'Associazione, ovviamente con esclusione dei locali (come cappelle, sala del cenacolo ed altro) destinati esclusivamente all'esercizio della preghiera e del culto, è finalizzata allo sfruttamento economico e come tale deve essere tassata ai fini IMU"*.

6. L'Associazione impugnava la sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure, proponendo appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia (cfr. all. n. 5 al presente ricorso).

In particolare, l'Associazione censurava la sentenza dei primi giudici, osservando che: a) svolge *"attività di preghiera, clericale, di aiuto del prossimo e di carità"*; b) *"organizza incontri rivolti agli associati, ai religiosi e ai cattolici che volontariamente vogliono prendervi parte senza realizzare (...) utile di impresa"*; c) *"le attività poste in essere dall'associazione vengono svolte totalmente a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente i costi effettivi dei servizi resi (a mero titolo esemplificativo, dei pasti o del servizio di igiene dei dormitori che vengono offerti per le attività organizzate in più giornate)"*; d) la sussistenza della condizione oggettiva ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 1, lett. i), D.Lgs.n.504/1992, non può essere contraddetta *"prendendo in considerazione una locandina di invito che l'Associazione appellante ha diffuso tra gli iscritti e gli altri partecipanti volontari alle giornate di preghiera, con la quale viene richiesto un contributo pari a 50 euro per tre pasti (...), e per il pernottamento, nel quale sono inclusi i servizi di igiene primaria (pulizia dormitori e igienizzazione lenzuola)"* (cfr. l'appello alle pagine 3 e 4). L'attività esercitata dall'Associazione, invero è *"svolta a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico"*. Al fine di contestare la prova offerta dal Comune in pendenza del giudizio di primo grado, l'Associazione allegava all'appello il bilancio al 31.12.2021, il bilancio al 31.12.2022 e il bilancio al 31.12.2023, dai quali emergeva che l'Associazione non aveva conseguito utili nei corrispondenti periodi d'imposta.

Il Comune di Motta d'Affermo si costituiva in giudizio riproponendo tutte le argomentazioni

svolte in pendenza del giudizio di primo grado, insistendo, in particolare, sulle seguenti circostanze: 1) *“il Comune ha allegato e documentato in atti che l’Associazione è solita organizzare, nell’immobile di proprietà, dei corsi spirituali, dando la possibilità agli aderenti di pernottare all’interno della struttura, previo pagamento di un contributo giornaliero pari ad € 50,00 per la pensione completa o di € 15,00 per singolo pasto, importi che non possono considerarsi meramente simbolici”* (cfr. all. n.6 al presente ricorso, a pagina 3); 2) *“i Giudici di primo grado hanno puntualmente analizzato tutto il materiale documentale offerto dalle parti in causa, ritenendo ampiamente assolto l’onere probatorio da parte del Comune, in merito alla legittimità della pretesa e, d’altro canto, ritenendo non assolto il diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’anno 2018 da parte dell’Associazione”* (cfr. all. n.6 al presente ricorso, a pagina 7); 3) *“È stato documentato in primo grado (cfr. allegato 3 della costituzione in giudizio 1° grado della parte resistente) lo svolgimento non sporadico di attività commerciali durante corsi, convegni o altre attività con tematiche religiose”* (cfr. all. n.6 al presente ricorso, a pagina 8).

7. La Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, Sezione XVI, ha emesso in data 19.2.2025 la sentenza n. 1938/2025, depositata il 10.3.2025, con la quale ha respinto l’appello dell’Associazione.

In particolare, la Corte di secondo grado, dopo avere ricordato che *“il Comune ha dimostrato che i partecipanti ai corsi spirituali organizzati presso la struttura dall’associazione contribuente prevedono un rimborso spese di euro 50,00 per la pensione completa e di euro 15,00 per il pasto”*, ha respinto l’appello dell’Associazione così osservando:

a) la Suprema Corte ha affermato che *“in tema di esenzione dall’ICI prevista, per l’attività didattica, dall’art.7, comma 1, lett. i), d. lgs.n.504 del 1992, il corrispettivo simbolico richiesto dalla norma è quello caratterizzato da un ricavo irrisorio”*;

b) *“i rimborsi spesa richiesti dall’associazione contribuente non hanno il carattere simbolico richiesto dalla norma, essendo simili a prezzi di mercato per analoghe prestazioni. In ogni caso l’ente non ha dimostrato che si è trattato di costi irrisori in relazione alla qualità e quantità delle prestazioni rese”*;

c) *“ad avviso del Collegio l’entità dei rimborsi richiesti avrebbe, in ogni caso, richiesto la dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, d.lgs. n. 23/2011, che tutti gli enti non commerciali devono presentare ai sensi dell’art.6 d.MEF n. 200/2012 qualora vi sia un utilizzo almeno in parte commerciale dell’immobile (...). Nel caso di specie l’associazione contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione, sebbene avesse dovuto farlo, con la conseguenza che, anche a voler ritenere l’irrisorietà dei compensi pagati dagli utenti del servizio di ospitalità,*

non sarebbe possibile riconoscere l'esenzione parziale ora per allora".

Per sostenere l'illegittimità della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado indicata in epigrafe e ottenerne la cassazione, ci si affida ai seguenti

MOTIVI

I

Violazione e/o falsa applicazione dell'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs.n.546/1992 (art.360, n. 3, c.p.c.)

I giudici di secondo grado, dopo avere ricordato che *"il Comune ha dimostrato che i partecipanti ai corsi spirituali organizzati presso la struttura dall'associazione contribuente prevedono un rimborso spese di euro 50,00 per la pensione completa e di euro 15,00 per il pasto"*, hanno respinto l'appello dell'Associazione così osservando: *"i rimborsi spesa richiesti dall'associazione contribuente non hanno il carattere simbolico richiesto dalla norma, essendo simili a prezzi di mercato per analoghe prestazioni. In ogni caso l'ente non ha dimostrato che si è trattato di costi irrisori in relazione alla qualità e quantità delle prestazioni rese. I bilanci prodotti non attengono all'anno in questione, per cui non è possibile verificare quanto i ricavi dall'attività di ospitalità abbiano inciso sui costi complessivi relativi alla gestione dell'immobile, così da verificare se effettivamente nel complesso i ricavi dell'attività alberghiera (la cui tariffa non era di per sé irrisoria) avessero inciso in modo simbolico sui costi di gestione della struttura religiosa"*.

Come emerge dall'iter logico giuridico seguito dai giudici di seconde cure, la Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto assolto l'onere della prova posto a carico del Comune di Motta d'Affermo osservando, subito dopo, che i bilanci esibiti dall'Associazione, relativi a periodi d'imposta successivi al 2018, non erano idonei a dimostrare che *"nel complesso i ricavi dell'attività alberghiera (la cui tariffa non era di per sé irrisoria) avessero inciso in modo simbolico sui costi di gestione della struttura religiosa"*.

Va subito ricordato che la prova offerta dal Comune, da cui emerge che *"i partecipanti ai corsi spirituali organizzati presso la struttura dall'associazione contribuente prevedono un rimborso spese di euro 50,00 per la pensione completa e di euro 15,00 per il pasto"*, è costituita dai documenti che il Comune aveva allegato *sub n.3* alle controdeduzioni depositate in pendenza del giudizio di primo grado.

Le *"iniziative pubblicizzate dall'Associazione ricorrente"*, in particolare, risultano da *n.3* locandine mediante le quali l'Associazione informava che due corsi biblici sarebbero stati rispettivamente svolti **dal 10 al 14 luglio 2023** e **dal 24 al 28 luglio 2023** e che un corso di esercizi spirituali riservato ai sacerdoti sarebbe stato svolto dal **17 al 22 luglio 2023** (cfr. (cfr.

le controdeduzioni dell'Ufficio e l'allegato n.3, entrambi all. n. 3 al presente ricorso).

In definitiva, i giudici di seconde cure:

a) hanno ritenuto assolto l'onere, gravante sul Comune, di provare che l'Associazione abbia percepito nel 2018 contributi derivanti dall'attività ricettiva pari ad € 50,00 per la pensione completa e di € 15,00 per il pasto, mediante il deposito di tre locandine destinate a diffondere iniziative che si sono svolte nel 2023 e quindi cinque anni dopo il periodo d'imposta contestato, che è il 2018;

b) hanno escluso che l'Associazione abbia provato, mediante il deposito di bilanci relativi a periodi d'imposta successivi al 2018 (2021, 2022 e 2023), che "i ricavi dell'attività alberghiera" (sic!) avessero inciso in modo simbolico sui costi di gestione della struttura religiosa.

La sentenza viola apertamente l'unica norma che, a decorrere dal 16.9.2022, regola nel processo tributario l'onere della prova.

Valgano a tal proposito le considerazioni che seguono.

A) Il nuovo comma 5 bis dell'art.7 del D.Lgs.n.546/1992, introdotto dall'art.6 della L.n.130/2002, stabilisce come segue: *"l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni"*.

La norma prevede espressamente che la prova offerta in giudizio dall'attore in senso sostanziale, che è in questo caso il Comune, deve essere capace di dimostrare in modo "circostanziato e puntuale" le ragioni oggettive della pretesa. La norma aggiunge, inoltre, che nel caso in cui la prova offerta in giudizio dall'Amministrazione non abbia le caratteristiche indicate e, dunque, non sia sufficiente a dimostrare, in modo "circostanziato e puntuale", le ragioni oggettive della pretesa, il giudice "annulla l'atto impositivo".

In definitiva il legislatore, subito dopo aver affermato, quale regola di distribuzione dell'onere della prova, che "l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato", si è premurato di precisare non solo le conseguenze che scaturiscono dall'infondatezza della pretesa, ma anche in quali casi, nella formazione del suo convincimento, la prova può essere considerata raggiunta.

Ne discende che il convincimento del giudice tributario sulla fondatezza della pretesa recata dall'atto impugnato è ora "veicolato" dal legislatore tributario: l'assenza di prove, la loro

contraddittorietà o ancora l'assenza di una loro natura dimostrativa "circostanziata e puntuale", escludono che possa ritenersi raggiunta la soglia minima di "convincimento" della fondatezza della pretesa e impongono al giudice di decidere la controversia in senso sfavorevole all'Amministrazione finanziaria, disponendo l'annullamento dell'atto impugnato. Il legislatore impone un nuovo standard probatorio, che opera nel momento della formazione del convincimento del giudice: solo se sussiste un grado di "sicurezza" elevato, garantito dall'esistenza di una prova circostanziata e puntuale, il giudice può ritenere provato un determinato fatto. Solo in queste ipotesi, il suo convincimento sulla "sufficienza" della prova potrà dirsi legittimamente formato. Viceversa, quando la prova offerta dall'Amministrazione finanziaria non è sufficiente a dimostrare le ragioni su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, l'eventuale convincimento del giudice sulla sufficienza della prova non potrà che essere illegittimo per aperta violazione della norma richiamata.

B) Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha ritenuto provata dal Comune di Motta d'Affermo sia la circostanza che l'Associazione avrebbe svolto nel 2018 attività ricettiva, sia la circostanza che l'Associazione avrebbe percepito nello stesso anno corrispettivi di importo non simbolico. Tale convinzione della Corte, invero, si basa su elementi privi di qualsiasi natura dimostrativa "circostanziata e puntuale".

La prova apprezzata dal giudice è costituita, invero, soltanto da tre locandine, depositate dal Comune in pendenza del giudizio di primo grado, mediante le quali l'Associazione informava che due corsi biblici sarebbero stati rispettivamente svolti **dal 10 al 14 luglio 2023** e **dal 24 al 28 luglio 2023** e che un corso di esercizi spirituali riservato ai sacerdoti sarebbe stato svolto **dal 17 al 22 luglio 2023**.

Il contributo giornaliero di € 50,00 che l'Associazione può avere percepito nel 2023 in occasione dei tre corsi citati, non prova affatto né che nel 2018 l'Associazione abbia svolto attività ricettiva nell'immobile ubicato nel Comune di Motta d'Affermo, né che per l'asserita attività ricettiva abbia percepito corrispettivi, né, infine, che per tale attività abbia percepito corrispettivi che non possono essere considerati simbolici.

Ne discende che il convincimento del giudice sulla sufficienza della prova non si è legittimamente formato e che la sentenza impugnata è illegittima per violazione dell'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs.n.546/1992.

E' appena il caso di osservare che tutte le considerazioni svolte dai giudici di seconde cure nei par. 6 e 7 di pagina 3 della sentenza, a proposito della circostanza che l'Associazione non avrebbe fornito la prova contraria, sono del tutto irrilevanti, ove si consideri che, non avendo

il Comune assolto al proprio onere di provare il fondamento della propria pretesa, non ricadeva sull'Associazione ricorrente alcun onere di provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa.

Del pari irrilevanti sono anche le considerazioni svolte dai secondi giudici nel par. 9 di pagina 3, ove si consideri che:

a) nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'Associazione ricorrente non ha mai chiesto, in subordine, l'applicazione parziale dell'agevolazione di cui all'art.7, comma 1, lett. i), del D.Lgs.n.504/1992;

b) gli enti non commerciali hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'IMU, di cui all'art.9, comma 6 del D.Lgs.n.23/2011, solo se possiedono *"immobili per i quali è dovuta l'IMU"*, ovvero se possiedono *"immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi"*.

E' pacifico, pertanto, che la tesi della Corte di Giustizia Tributaria secondo cui l'Associazione avrebbe dovuto presentare la dichiarazione presuppone che l'immobile ubicato nel territorio del Comune di Motta d'Affermo non sia esente in tutto o in parte.

Non trattandosi di un capo autonomo della sentenza impugnata, la violazione del richiamato art.7, comma 5 bis, del D.Lgs.n.546/1992, in cui sono incorsi i giudici di secondo grado, travolge la sentenza impugnata anche nella parte in cui la Corte ha erroneamente affermato che l'Associazione ricorrente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione ai fini dell'IMU.

II

Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546/1992 (art. 360, n. 4, c.p.c.)

Senza recesso alcuno dal motivo che precede, si rileva, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolto, che la sentenza dei giudici di seconde cure è in ogni caso nulla per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546/1992 (art. 360, n. 4, c.p.c.).

Invero, i secondi giudici, dopo aver ricordato che *"il Comune ha dimostrato che i partecipanti ai corsi spirituali organizzati presso la struttura dall'associazione contribuente prevedono un rimborso spese di euro 50,00 per la pensione completa e di euro 15,00 per il pasto"*, hanno affermato che l'Associazione ricorrente sarebbe incorsa nella violazione dell'art.7, comma 1, lett. i), del D.Lgs.n.504/1992, perché *"i rimborsi spesa richiesti dall'associazione contribuente non hanno il carattere simbolico richiesto dalla norma, essendo simili a prezzi di mercato per analoghe prestazioni"*.

La motivazione resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado è soltanto apparente, atteso

che la ragione dell'asserita legittimità della pretesa del Comune è sostenuta esclusivamente dalla circostanza che l'Associazione ha richiesto il contributo giornaliero di € 50,00 per il vitto e l'alloggio che era disponibile ad offrire in occasione di due corsi biblici e di un corso di esercizi spirituali svolti nel 2023. I giudici di seconde cure non hanno svolto alcuna considerazione al fine di spiegare le ragioni per le quali hanno ritenuto la prova offerta dal Comune dotata delle caratteristiche previste dall'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs.n.546/1992, il quale espressamente impone che la prova abbia natura dimostrativa "circostanziata e puntuale".

Anche ammesso che tali somme siano state effettivamente percepite nel 2023, è facile osservare che la percezione dei citati contributi nelle occasioni prospettate non determina affatto né che nel 2018 l'Associazione abbia svolto attività ricettiva nell'immobile ubicato nel Comune di Motta d'Affermo, né che per l'asserita attività ricettiva abbia percepito corrispettivi, né, infine, che per tale attività abbia percepito corrispettivi che non possono essere considerati "simbolici".

Ne discende che l'unica circostanza adottata dai giudici di seconde cure a sostegno della propria decisione è da sola insufficiente a spiegare perché nel 2018 l'Associazione avrebbe violato l'art.7, comma 1, lett. i), del D.Lgs.n.504/1992.

E' opportuno ricordare che la Sez. I di codesta Ecc.ma Corte ha così precisato, con ordinanza n. 20955 del 22.8.2018: *«si è in presenza di una "motivazione apparente" allorché la stessa, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice».*

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, con la nota sentenza n. 8053 del 7.4.2014, hanno rilevato che, alla luce della riforma dell'art. 360, n. 5, del codice di procedura civile, *"ritorna [...] pienamente attuale la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul vizio di motivazione ex art. 111 Cost."*, secondo la quale *"il vizio si converte in violazione di legge" in caso "di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile"*, cioè *"quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, cod. proc. Civ."* - e quindi, nel processo tributario, a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546/1992 - *"la nullità della sentenza per mancanza della motivazione"*.

Può dirsi, pertanto, che la sentenza è del tutto priva di motivazione con riguardo all'asserita fondatezza della pretesa del Comune e che, in tal senso, merita di essere censurata.

Sulla base delle considerazioni suesposte

PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE

accogliere per la forma il presente ricorso e, del pari accogliendo i motivi in esso esposti, con qualsivoglia motivazione,

- cassare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia indicata in epigrafe con ogni conseguenziale pronuncia;
- condannare il Comune di Motta d'Affermo al pagamento delle spese del giudizio.

L'Associazione ricorrente, costituendosi, depositerà:

- 1) avviso di accertamento ai fini dell'IMU n.261 del 23.10.2023;
- 2) ricorso proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Messina di I grado avverso l'avviso di accertamento indicato *sub* 1);
- 3) controdeduzioni depositate dal Comune in pendenza del giudizio di I grado, con l'allegato n.3, costituito dalle "iniziative pubblicizzate dall'Associazione ricorrente";
- 4) sentenza n. 4249/2024 emessa in data 20.6.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, sez. VIII, depositata in data 19.8.2024, con riguardo al ricorso sopra indicato *sub* 2);
- 5) appello dell'Associazione avverso la sentenza *sub* 4);
- 6) controdeduzioni depositate dal Comune in pendenza del giudizio di II grado;
- 7) sentenza impugnata;
- 8) ricorso notificato;
- 9) copia della procura notificata e rilasciata al sottoscritto difensore;
- 10) attestazione di conformità della procura notificata all'originale in possesso del difensore;
- 11) relata di notifica del ricorso, redatta ai sensi dell'art.3 bis, comma 5, della L.n.53 del 21.1.1994;
- 12) testo del messaggio di posta elettronica con cui è stato notificato il ricorso (EML);
- 13) ricevuta di accettazione del messaggio pec *sub* 12) (EML);
- 14) prima ricevuta di consegna del messaggio pec *sub* 12) (EML);
- 15) seconda ricevuta di consegna del messaggio pec *sub* 12) (EML)
- 16) ricevuta di pagamento del contributo unificato (XML);
- 17) attestazione di conformità degli atti e dei provvedimenti *sub* nn.2, 3, 4, 5 e 6, estratti dal fascicolo informatico d'ufficio, ai corrispondenti atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo

informatico d'ufficio, perché originariamente digitali;

18) attestazione di conformità dei documenti informatici depositati agli atti originali in formato analogico in possesso del difensore *sub* 9;

19) attestazione di conformità del documento informatico depositato alla copia analogica in possesso del difensore da cui è tratto (*sub* 1);

20) attestazione di conformità della sentenza impugnata;

21) testo del messaggio di posta elettronica del 10.3.2025, con cui è stata notificata la sentenza impugnata (EML).

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di € 22.339,00.

Con osservanza.

Palermo, lì 24 aprile 2025.

(Prof. Avv. Salvatore Sammartino)

ANGELO CUVA
AVVOCATO CASSAZIONISTA
DOCENTE DI DIRITTO TRIBUTARIO
UNIVERSITÀ DI PALERMO
REVISORE LEGALE



Spett.le
Comune di Motta D'Affermo (ME)
Piazza San Luca n.1
C.F./P.IVA 00324270834

Preventivo per assistenza legale – Controdeduzione per resistere al Ricorso per Cassazione promosso dall'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo A.P.S."

PREVENTIVO elaborato secondo le tabelle di liquidazione giudiziale dei compensi per gli avvocati in ambito civile (Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014; Tabelle aggiornate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: Corte di Cassazione
Valore della causa: da €. 22.339,00.

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: Corte di Cassazione

Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000

| Fase | Compenso |
|-----------------------------------|-----------------|
| Fase di studio della controversia | € 1.276,00 |
| Fase introduttiva del giudizio | € 1.134,00 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Fase decisionale | € 672,00 |
| Compenso tabellare | € 3.082,00 |

Si applica una riduzione del valore a € 3.000,00 con rinuncia all'applicazione secondo tariffa delle spese generali pari al 15% (ovvero ad € 462,30)

PROSPETTO FINALE

| | |
|--|-------------------|
| Compenso tabellare | € 3.000,00 |
| Cassa Avvocati (4%) | € 120,00 |
| <i>Totale imponibile</i> | € 3.120,00 |
| IVA 22% su Imponibile | € 686,40 |
| IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE | € 3.806,40 |
| A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili) | € 600,00 |
| Totale documento | € 3.206,40 |

Alla determinazione di cui sopra vanno aggiunte € 600.00 oltre oneri di legge per la domiciliazione presso lo studio dell'Avv. Giovanni Palmeri sito in Roma che sarà oggetto di successivo preavviso di parcella da parte dello stesso studio legale Palmeri.

Palermo, 30.04.25

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la proposta di cui in oggetto, è corredata dai pareri e dalle attestazioni prescritte dagli artt. 53 e 55 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 c. 1 dalla L.R. n. 30/2000, favorevolmente rese dai Responsabili degli uffici competenti, come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

- Di approvare la sopra citata proposta che unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dichiarare la delibera di approvazione della proposta immediatamente esecutiva.

